



492/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79620 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Paolo Celli.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

MINISTERO DELLA DIFESA - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di essere titolare di

trattamento pensionistico, ha richiamato il Decreto-legge n. 78/2010 (c.d. tetto salariale) e ha rilevato che il blocco stipendiale non può essere esteso alle pensioni come già osservato da alcuni precedenti giurisprudenziali. Ha concluso chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico, *"tenendo conto, a tali fini, delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, pur non beneficiando di alcun incremento stipendiale, e, per l'effetto, condannare le resistenti in solido tra loro a corrispondere in favore del ricorrente le somme dovute e non percepite, a titolo di arretrati per i maggiori ratei, con incremento dell'importo della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio"*.

Con successiva nota il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio e ha chiesto l'estinzione del processo con compensazione delle spese, rappresentando di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. All'udienza del 23/10/2024, con l'assistenza del

segretario Paola Venanzini, assenti le parti, al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

Alla luce della rinuncia del ricorrente occorre dichiarare l'estinzione del processo, nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo, nulla per le spese.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.10.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.10.2024 12:08:30
GMT+02:00